



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura Cuneo
Prot Uscita del 30/04/2022
Numero **0019774**
Classifica Area Gabinetto 15 1



Cuneo, data protocollo

Al Sig Presidente
della Provincia di Cuneo

Al Sigg ri Sindaci
dei Comuni della provincia
Loro sedi

Al Sig Questore di Cuneo

Al Sig Comandante Provinciale
Carabinieri di Cuneo

Al Sig Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di Cuneo

Al Sig Comandante Gruppo Carabinieri
Forestale di Cuneo

OGGETTO Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, recante *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*

-Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, recante *Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*

Per opportuna notizia e per quanto di rispettiva competenza si trasmette copia delle circolari del Ministro della Salute in data 28 aprile u s , concernenti l'oggetto

Si confida nella consueta collaborazione e si pregano le SS LL di voler partecipare il contenuto della presente ai dipendenti organi accertatori

p IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Bambagiotti)

MR/dp
6/5/22 - Covid 19 - ch c 30 aprile 2022



Ministero della Salute

II MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare l'articolo 32, il quale prevede tra l'altro che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, e successive modificazioni recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID 19 in materia di vaccinazioni anti SARS CoV-2 di giustizia e di concorsi pubblici»

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19 e, in particolare l'articolo 3 recante Disposizioni per il sistema educativo scolastico e formativo ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS CoV-2» e l'articolo 10-quater, recante Disposizioni di protezione delle vie respiratorie

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 convertito, con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133 recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche universitarie sociali e in materia di trasporti»

Visto il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021 n. 165 recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening»

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021 n 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021 n 205 recante «*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali sportive e ricreative nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*»

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n 172, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n 3, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*»,

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n 221 convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022 n 11, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19*»

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2022, n 18, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*»

Visto il decreto legge 24 marzo 2022, n 24 recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022 n 70,

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1° aprile 2022 recante *Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel trasporto pubblico»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile 2022 n 78

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante *Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n 79,

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022 in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale

Emana

la seguente ordinanza

Art 1

1 E fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi

- a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo
 - 1) automobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
 - 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
 - 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità

- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari orari frequenze e prezzi prestabiliti
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente,
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado,

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto sale cinematografiche locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso

2. E' altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice le strutture riabilitative le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017

E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a) avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1

5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2

Art 2

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 28 aprile 2022

Il Ministro della salute
(On. Roberto Speranza)



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q), e 118 della Costituzione

Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UF) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 e successive modificazioni,

Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UF) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19,

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute,

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e in particolare, gli articoli 9 e seguenti,

Visto in particolare, l'articolo 10-bis del citato decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID-19», come sostituito a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'articolo 3 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico il Ministro della salute con propria ordinanza () b) sentiti i Ministri competenti per materia può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti»,

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di

lavoro nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», e, in particolare, l'articolo 2-quater, comma 1, lettera a),

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9 comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143,

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45,

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 29 marzo 2022 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2022, n. 75,

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale,

Preso atto della nota prot. n. 22981 del 26 aprile 2022 con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, «tenendo conto della situazione epidemiologica mondiale che induce ancora a mantenere misure di cautela in quanto in alcuni Paesi UE ed extra-UE (compresa l'Italia) i tassi di notifica si mantengono alti» ha rappresentato «di voler mantenere l'attuale regime di misure per gli ingressi in Italia a partire dall'1 maggio p.v.

Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza in relazione all'attuale andamento epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19,

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare, fino al 31 maggio 2022, le misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, già prorogate con ordinanza del Ministro della salute 29 marzo 2022, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. a) in materia di «digital Passenger Locator Form»,

Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

Emana
la seguente ordinanza

Art. 1

1 Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022

2 La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2022 e fino al 31 maggio 2022

3 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 28 aprile 2022

Il Ministro della salute
On Roberto Speranza

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI CABINETTO - Prot Uscita N 0028238 del 29/04/2022